

COMUNE DI PLODIO
(Provincia di Savona)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 16.11.2022, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno **2024**. **Relazione tecnico - finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con Determinazione del responsabile finanziario n. 279 del 28/11/2024 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette a limite	8.546,57
Residui anno precedente (non soggette a limite art. 23 d lgs 75/2017	0,00
Risorse stabili non soggette a limite art. 23 d lgs 75/2017	1.944,16
1,2% ms 1997	0,00
Risorse variabili non soggette a limite	0,00
Decurtazione fondo necessaria al fine di ricondurre lo stesso al limite 2016	0,00
Totale risorse	10.490,73

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in € 8.877,03 (pari alle risorse stabili ex CCNL 2016-2018: € 8.366,00+249,60+80,86+180,57)

- L'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 – legge di stabilità per l'anno 2016 - ha introdotto una nuova disposizione finalizzata al contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: ".... nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente", ora sostituito dagli articoli che seguono;

- la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017, secondo la quale «al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti

16.11.2022 il quale recita: "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/201" si è reso necessario decurtare il fondo per € 0,00.

- fondo totale risorse fisse e variabili anno 2024 € 10.490,73
 - risorse non soggette al limite anno 2024 - € 1.944,16
 - **TOTALE soggetto al limite € 8.546,57**
- budget destinato alla retribuzione di posizione e risultato anno 2024 € 13.560,00
- TOTALE soggetto a limite € 22.106,57**
- limite 2016 € 22.626,60**

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 3.371,73 relative all'indennità di comparto e al valore delle progressioni orizzontali già attribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	1.575,78
Progressioni orizzontali	1.795,95

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (fuori fondo)	13.560,00
---	-----------

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 4.150,00 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità specifiche responsabilità	0,00
differenziali anno 2024	0,00
Indennità condizioni di lavoro	360,00
Performance di cui all'articolo 80 commi 2 a) e b)	4.150,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

risultano disponibili e non suddivise somme per complessivi € 2.609,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	3.371,73
Somme regolate dal contratto	4.510,00
Somme non suddivise	2.609,00
Totale	10.490,73

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

sono state allocate all'esterno del fondo risorse per retribuzione di posizione e risultato per € 13.560,00

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

L'importo unico consolidato di cui all'articolo 79 c 1 del CCNL del 16.11.2022 ammonta a € 10.490,73. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 3.371,73 pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa non sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL. La performance del personale è stata attribuita.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso (2024) non è prevista l'attribuzione di differenziali

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2024

CCNL 2019-2021	RIS	Fondo 2024	Note
Art. 67, c. 1 ccnl 2016/2018	S t a b i l i t à	8.366,00	
Decurtazioni permanenti art 1, comma 456 l 147/2013		0,00	
Art. 67, c. 2 lett. a) ccnl 2016/2018 - incremento 83,20€ pro capite		249,60	Dich. Cong. N. 5 escluse limite fondo 2017 e art. 11 d.l. 135/2018 conv. Legge 12/2019
Art. 67, c. 2 lett. b) ccnl 2016/2018 incremento per differenziali retributivi		80,86	Dich. Cong. N. 5 escluse limite fondo 2017 e art. 11 d.l. 135/2018 conv. Legge 12/2019
Art. 67, comma 2, lett. c) ccnl 21/05/2018		180,57	Ria o assegno ad personam personale cessato
Art 79, comma 1, lett. b) ccnl 16/11/2022		253,50	euro 84,50 per i dipendenti al 31/12/2018
Art 79, comma 1, lett. d) ccnl 16/11/2022		235,30	differenziale peo (calcolo storicizzato alla data di decorrenza degli incrementi)
Art 79, comma 1- bis, ccnl 16/11/2022		1.124,90	differenze stipendiali tra B1 e B3 e

		tra D1 e D3
TOTALE RISORSE STABILI		10.490,73
specifiche disposizioni di legge - incentivo funzioni tecniche (d. lgs. 50/2016) – fuori limite 2016	V	0,00
Risparmi straordinario anno precedente – fuori limite 2016	a	0,00
1,2% monte salari 1997	r	0,00
Totale risorse variabili	i	0,00
Decurtazione fondo per riconduzione al limite salario accessorio 2016	a	- 0,00
TOTALE FONDO 2024 DISPONIBILE ALLA SUDDIVISIONE	b	10.490,73
<u>Totale fondo posizioni organizzative e risultato</u>	i	<u>13.560,00</u>
<u>Totale salario accessorio 2024</u>	l	<u>24.050,73</u>
<i>Di cui escluse dal limite 2016</i>	e	<i>-1.944,16</i>
<u>Totale salario accessorio 2024 soggetto a limite</u>		<u>22.106,57</u>
<u>Limite accessorio anno 2016 – art 23, comma 2 D. lgs. 75/2017</u>		<u>22.626,60</u>

Articoli e normativa di riferimento:

L'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015 “...nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”, è ora sostituito dagli articoli che seguono.

L'articolo 23 del d. lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

L' articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”) convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che prevede: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018”.

Per quanto attiene il rispetto, per l'anno 2023, dell'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017 e del conseguente disposto dell'articolo 67, comma 7, del CCNL del 21/5/2018 che recita: *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/201"*, non si è reso necessario decurtare il fondo 2024. Il limite 2016 è rispettato

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa e quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

non è stata applicata, per le risorse stabili, la riduzione permanente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015 *"...nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, giusta determinazione del responsabile finanziario n. 279 del 28/11/2024 è stato regolarmente impegnato sul bilancio 2024/2026, unitamente alle somme per oneri riflessi e irap. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Ardito



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Merlini

